

## **Inps - messaggio 12 giugno 2012, n.9869**

### **Oggetto: Contributi indebiti - Rimborsi e prescrizione**

Il susseguirsi di vari quesiti delle sedi su quanto in oggetto rende necessario riepilogare le norme in materia di prescrizione ai fini della loro applicazione ai casi di versamenti contributivi non dovuti.

Occorre premettere che l'art. 2934 cc precisa la portata della prescrizione, il cui avvento estingue i diritti non esercitati per il tempo della loro sopravvivenza. Il medesimo articolo precisa che la legge fissa il tempo di esercizio del diritto e, quindi, per converso, i termini di prescrizione.

In materia di contributi, come noto, i termini prescrizionali sono stati fissati in cinque anni per tutte le assicurazioni. Poiché la prescrizione è rinunciabile soltanto da parte di chi può validamente disporre del diritto, in materia di assicurazione previdenziale la prescrizione è sempre applicabile in modo rigoroso[1].

Ne consegue che l'INPS non può né richiedere né accettare contributi per i quali si siano compiuti i termini di prescrizione. Si rammenta, in proposito, che la prescrizione può essere interrotta con atto formale di parte (dell'Istituto o del debitore).

Il citato principio è di agevole applicazione nel caso di recupero contributivo o, comunque, di contributi non versati: quando sia decorso il termine di prescrizione quinquennale essi non potranno essere addebitati, né si potrà accettarne il versamento, anche quando sollecitato da chi lo aveva omesso. Per il recupero di contributi prescritti, purché validamente accertabili, dovrà essere attivata, ad iniziativa del datore di lavoro o del lavoratore (in sua sostituzione) la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962.

Diversa e più articolata si presenta la situazione per quanto riguarda il caso di contribuzione indebitamente versata.

Infatti, per tale ipotesi, esistono norme speciali che reggono anche l'istituto della prescrizione.

Per quanto attiene alla contribuzione dovuta per i lavoratori dipendenti, l'art. 8 del DPR n. 818/1957 stabilisce che i contributi indebitamente versati in un periodo che precede di oltre cinque anni il momento dell'accertamento restano acquisiti e sono validi ai fini delle prestazioni che ne possono derivare. Tale norma si applica anche alla contribuzione dovuta per i lavoratori dipendenti dell'agricoltura. Essa, invece, non è applicabile per la contribuzione dovuta ai Fondi speciali sostitutivi dell'AGO.

Pertanto, qualora sia accertato il versamento di contribuzione indebita relativa a lavoratori dipendenti, ne dovrà essere disposto il rimborso, senza interessi, limitatamente a quella relativa al quinquennio non prescritto, restando acquisita - e produttiva di prestazione - quella precedente.

Al contrario, la contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi, per tali intendendosi artigiani, commercianti, liberi professionisti senza cassa, ricade sotto l'ipotesi di cui all'art. 12 della legge n. 613/1966, il quale dispone che "i contributi versati indebitamente in qualsiasi tempo non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa". Ne deriva che i contributi indebiti accertati verso contribuenti autonomi sono sottratti alle norme sulla prescrizione e vengono sempre restituiti a chi li ha effettuati (o suoi aventi causa), senza interessi.

Per la natura di lavoro autonomo attribuita, ai fini previdenziali, alla figura del collaboratore coordinato e continuativo, gli stessi criteri di cui al capoverso precedente sono applicabili alla contribuzione indebitamente versata dal committente, fatto salvo che la restituzione della contribuzione andrà ripartita nelle rispettive quote di competenza tra committente e collaboratore. Tuttavia, ove la prestazione assicurabile del soggetto sia effettivamente quella di lavoro dipendente, il principio di salvaguardia del diritto assicurativo del lavoratore, tenuto conto dell'obbligazione di versamento che incombe non su di lui ma sul committente, fa sì che la contribuzione indebitamente versata nella Gestione Speciale non sia rimborsabile, ma, salvo quella non prescritta, resti acquisita per produrre effetti ai fini di prestazione.

Si ricorda, altresì, che, qualora i versamenti risultino indebiti perché versati a cassa previdenziale diversa da quella competente per il rapporto di lavoro che ne origina l'obbligazione, deve essere applicato il comma 20 dell'art. 116 della legge n. 388/2000, che recita: "Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione." Per comprendere come trattare tali casi di versamenti indebiti, occorre ancora chiarire che, il trasferimento deve essere operato sia tra Gestioni costituite presso l'INPS che nei confronti di Casse ed Enti esterni ad esso e che, effettuandolo, si deve sempre porre attenzione al soggetto versante ed a quello obbligato al versamento: quando vi sia coincidenza della figura sono possibili compensazioni, quando non vi sia va distinto il profilo della rimborsabilità (al versante) e quello dell'addebito (al soggetto effettivamente obbligato)[2]. Peraltro tale caso esula dal tema del presente paragrafo, riferendosi a contributi per lavoro dipendente versati, nella medesima gestione competente, da soggetto diverso da quello obbligato. In coincidenza con il trasferimento contributivo può essere accertato un residuo debito (ovvero un credito) a

carico del contribuente in relazione alle diverse combinazioni assicurative, che andrà trattato seguendo il principio della prescrizione previdenziale.

Infine, è necessario sottolineare che ove il versamento indebito sia avvenuto in carenza di presupposto assicurativo la relativa contribuzione è annullabile senza limite temporale, poiché manca il fondamento dell'assicurabilità. In tal caso, se viene accertato il dolo nella costituzione della posizione assicurativa, la contribuzione indebitamente versata non è soggetta a rimborso, mentre in assenza di dolo essa è rimborsabile, a domanda e, perdendo la sua natura contributiva, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale.

Per agevolare l'attività degli operatori, viene allegato uno schema riassuntivo delle norme qui descritte con esposizione delle casistiche che possono presentarsi su quanto in oggetto e sui relativi effetti giuridici.

---

[1] I diritti previdenziali, posti a favore dei lavoratori assicurati e garantiti dalla riscossione dei contributi da parte dell'Ente assicuratore, sono indisponibili per i soggetti obbligati ai versamenti come per i beneficiari.

[2] Fa eccezione il caso di somministrazione irregolare, regolato dall'art. 27, c. 2, del D. Lgs. n. 276/2003, per il quale i versamenti contributivi effettuati dal somministratore valgono a liberare l'obbligo dell'utilizzatore.